



G.S. Atletica Rivoli

Statuto

Approvato nell'Assemblea Straordinaria dei soci il 23/04/2024

STATUTO DEL G.S. ATLETICA RIVOLI

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Dlgs 36 del 2021, all'art. 4 c. 4 del DPR 633 del 1972 e all'art. 148 del TUIR, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "G.S. ATLETICA RIVOLI Associazione Sportiva Dilettantistica", siglabile "ATLETICA RIVOLI", con sede in Rivoli, Via XX Settembre s.n.c.

Su decisione dell'Assemblea dei soci potrà essere aggiunto o eliminato dalla denominazione sociale il nome o la sigla di eventuali ditte sponsorizzatrici. I colori sociali sono rosso e blu.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, è aperta a uomini e donne, non persegue scopo di lucro ed ha durata illimitata. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, capitali, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3 – L'oggetto sociale si identifica nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Atletica Rivoli persegue la promozione, la pratica e lo sviluppo dello sport in generale con particolare riguardo al settore giovanile, attraverso le seguenti attività:

- a) esercitare l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica, nello specifico per lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'atletica leggera, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina, in via stabile e principale secondo specifiche finalità:
 - Lo sviluppo e la gestione di corsi per tutte le categorie dell'atletica dilettantistica, di indirizzo agonistico e non agonistico, di propedeutica allo sport e di avvicinamento allo stesso;
 - La promozione, l'organizzazione, la gestione, la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'educazione fisica da parte dei tesserati, anche attraverso la preparazione e l'assistenza agli stessi, l'attività didattica, l'attività formativa;
 - La partecipazione alle gare, a livello regionale e nazionale, dei tesserati a titolo individuale e nei campionati di società. La promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale e la relativa partecipazione;
 - La valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche, finalizzata all'incremento dei servizi per la pratica dello sport;
 - La promozione dell'inclusione sociale e relazionale;
 - La promozione della cultura, della lealtà sportiva, della salute e benessere dell'atleta;
 - La promozione di corsi di formazione e aggiornamento per tecnici e dirigenti, di formazione motoria e sportiva anche nel settore dello sport per tutti e nel tempo libero;

- La valorizzazione delle diversità, la prevenzione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);
 - c) esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) - ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati - purchè in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (art. 9 comma 1 Dlgs 36/2021).

Atletica Rivoli considera l'esperienza dello sport integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione primaria e secondaria e extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno e aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero, che investono l'intero corso della vita.

La finalità aggregativa e sociale è perseguita attraverso l'attività sportiva, ricreativa ed anche con l'organizzazione di eventi culturali e sociali o con altre iniziative atte allo scopo. L'Associazione promuove la pratica degli sport che, secondo i principi del presente Statuto, saranno scelti dall'Assemblea dei soci e/o dal Consiglio Direttivo con eventuale affiliazione alle Federazioni sportive nazionali legalmente riconosciute. Potrà inoltre svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e di attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport praticati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'apprendimento e il perfezionamento degli stessi. Su delibera del Consiglio Direttivo possono essere costituite delle sezioni specifiche per le varie attività sportive tutte disciplinate dal presente Statuto e da eventuali specifici regolamenti interni che devono essere approvati dal Consiglio stesso.

L'Associazione inoltre potrà svolgere quelle attività patrimoniali, economiche e finanziarie che ritiene necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni a cui si affilia; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli ordini competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

TITOLO II - I SOCI

ART. 5 - Può essere socio del "G.S. ATLETICA RIVOLI" ogni cittadino italiano o straniero, purché in possesso dei requisiti civili, morali e sportivi compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione stessa.

Ai fini sportivi per l'irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in un rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni e

dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Sono soci dell'Atletica Rivoli le persone fisiche associate e divenute tali a seguito all'accoglimento della domanda di iscrizione. Per divenire socio, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione dello Statuto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Atletica Rivoli, previo esame della domanda e della documentazione prodotta. La qualità di socio viene annotata in apposito registro dei Soci. Con la domanda di ammissione il socio si impegna ad accettare ed a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovessero assumere nonché di rispettare le norme ed i regolamenti dettati dal CONI e dalle Federazioni sportive alle quali l'Associazione aderisce.

ART. 6 - I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari;
- Atleti.

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci Onorari coloro che vengono nominati dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono attivamente l'attività sportiva presso l'Associazione, regolarmente tesserati alla FIDAL e/o all'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata, avendo fatto domanda di ammissione, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 7 - Si acquisisce la qualifica di socio ordinario, con tutti i diritti attivi e passivi regolamentati dal presente statuto e delle norme vigenti, mediante domanda d'ammissione ed il pagamento della quota sociale annuale. L'acquisizione della carica di socio è contestuale alla consegna della domanda di ammissione ed al pagamento della quota sociale annuale, salvo possibile esclusione da parte del Consiglio Direttivo. Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto singolo nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie; sono eleggibili nelle cariche sociali e sono tenuti a prestare la loro attività a favore dell'Associazione nei modi e tempi deliberati dall'Assemblea dei soci.

ART. 8 - I soci onorari sono scelti tra coloro che abbiano assunto particolari meriti nei confronti dell'Associazione, ovvero abbiano versato o versino contributi o lasciti di particolare entità all'Associazione. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e possono essere anche Società od Enti. I soci onorari, persone fisiche, ordinarie e straordinarie, sono eleggibili nelle cariche sociali e sono tenuti a prestare la loro attività a favore dell'Associazione nei modi e nei tempi deliberati dall'Assemblea dei soci.

ART. 9 - I tesserati possono per specifica scelta e partecipazione attiva acquisire la qualifica di socio atleta, con tutti i diritti attivi e passivi regolamentati dal presente statuto e delle norme vigenti, mediante domanda d'ammissione ed il pagamento della quota sociale annuale. I tesserati sono coloro che fruiscono dei servizi

delle strutture sociali per svolgere l'attività sportiva, alla quale si sono iscritti nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti di ciascuna disciplina; per tale attività sportiva sono tenuti al pagamento di una quota d'iscrizione annuale. L'acquisizione della carica di socio atleta è vincolata alla consegna della domanda di ammissione ed al pagamento della quota sociale annuale, previo esame della domanda da parte del Consiglio Direttivo e sua accettazione. In caso di domanda di ammissione di tesserato minorenni, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa di tutti gli obblighi dell'associato minore, ed ha diritto all'esercizio di voto nelle assemblee. Tutti i soci atleti maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, sono eleggibili nelle cariche sociali e sono tenuti a prestare le loro attività a favore dell'Associazione nei modi e nei tempi deliberati dell'Assemblea dei soci.

ART. 10 - La qualità di socio si perde per:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- mancato o ritardato pagamento delle quote di socio ordinario e/o atleta;
- esclusione.

Il socio dimissionario deve inviare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il mancato o il ritardato pagamento per oltre un mese dalla scadenza anche di una sola rata delle quote determina la perdita della qualità di socio ordinario e/o atleta. L'esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo per gravi motivi, gravi infrazioni allo statuto ed ai regolamenti, comportamenti contrari all'etica dell'Associazione ed ai principi ai quali essa fa riferimento, anche qualora la condotta sia stata tenuta al di fuori dell'attività sociale.

Il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo ed è comunicato con raccomandata R.R. all'interessato che nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa può ricorrere all'Assemblea.

In tutti i casi in cui vi sia la perdita della qualità di socio restano salve le norme ed i regolamenti delle Federazioni sportive della disciplina praticata in merito allo scioglimento del vincolo sportivo ed in nessun caso comporta per l'Associazione, l'obbligo di risoluzione delle quote versate. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI

ART. 11 - Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore o il Collegio dei Revisori dei conti;

Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio.

ART. 12 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata. L'Assemblea è costituita dai soci maggiorenni onorari, ordinari ed eventualmente atleti nonché dagli aventi diritto di rappresentanza dei soci tesserati minori. Si riunisce in sede ordinaria e straordinaria. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e divenuti tali a seguito all'accoglimento della domanda di iscrizione.

Ogni socio può essere rappresentato in Assemblea per mezzo di delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un terzo dei soci aventi diritto, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso nei locali sociali almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e (o) contestuale invio entro la stessa data di comunicazione scritta, anche mediante fax o posta elettronica, agli associati aventi diritto (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea). L'avviso di convocazione deve essere pubblicato anche sul sito web dell'associazione e sulla bacheca dell'impianto sportivo. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Associazione.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 13 - L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- approvare i programmi dell'Associazione;
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo nonché per la determinazione delle quote associative e delle quote d'iscrizione;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- costituire le eventuali sezioni sportive per la pratica di singole discipline sportive;
- ratificare i provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio;
- qualsiasi altra materia indicata all'ordine del giorno e che non rientra nelle competenze dell'assemblea straordinaria.

Si costituisce in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 14 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle:

- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- liquidazione e nomina dei liquidatori;

- su tutti gli atti che, ancorché non determinanti una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto, attengono alla straordinaria amministrazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con i due terzi degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, in seconda convocazione si costituisce con la metà degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei presenti.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea. Inoltre assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e provvede alla gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente; nomina al suo interno il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione ed i Responsabili delle singole sezioni sportive costituite, su proposta delle stesse. È possibile, con decisione del Consiglio, affidare i due incarichi di Segretario e Tesoriere ad un solo Consigliere.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque e non superiore a nove unità.

L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche analoghe in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di dimissioni o di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che le dimissioni o la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Responsabili delle singole sezioni con funzioni solo consultive e/o relative o persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto a voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 17 - Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione ed è assistito dal Segretario.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Può delegare parte dei propri poteri ad altri consiglieri.

ART. 18 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere un nuovo Presidente. Fino alla sua nuova elezione, limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente in funzione di prorogatio.

ART. 19 - Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

ART. 20 - Tutte le cariche sociali sono gratuite. È fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in esecuzione dei compiti istituzionali.

ART. 21 - Per il controllo del rendiconto dell'Associazione l'Assemblea nomina un Revisore o un Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri eletti a votazione segreta ovvero in altro modo accettato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

Il Revisore o i Revisori dei conti, restano in carica tre esercizi ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione al rendiconto e potrà procedere in ogni momento a controlli ed ispezioni.

I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

TITOLO IV - SEZIONI

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo provvede, previa deliberazione dell'Assemblea, alla costituzione nell'ambito dell'Associazione di Sezioni Sportive per la pratica di singole discipline sportive. Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo dispone la soppressione e/o l'integrazione delle Sezioni esistenti.

Le sezioni sono espressione dell'Associazione e non hanno autonomia. Esse curano i rapporti con le singole Federazioni Sportive Nazionali alle quali è affiliato il "G.S. ATLETICA RIVOLI" con l'indicazione della "Sezione interessata".

Il Consiglio Direttivo delibera, anche per specifici periodi, l'integrazione del nome della singola Sezione come sopra composto con il nome di una eventuale ditta sponsorizzatrice. Le Sezioni hanno sede presso la sede dell'Associazione e le Assemblee dei soci si svolgono presso i locali della stessa. Esse possono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo ed esercitare l'attività in sedi distaccate.

ART. 23 - Fanno parte della sezione i soci ordinari ed i soci atleti che esercitano lo sport praticato dalla sezione stessa. Il Presidente dell'Associazione presiede la Sezione. Può delegare i suoi poteri al Responsabile della sezione nominato ai sensi dell'art. 15.

ART. 24 - Le sezioni possono svolgere proprie assemblee, eleggere dei rappresentanti ed un responsabile di sezione da proporre al Consiglio Direttivo. Possono inoltre dotarsi di un regolamento interno per l'organizzazione della propria attività. I regolamenti interni sono deliberati dalle assemblee di Sezione ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I regolamenti interni non possono essere in contrasto con lo Statuto e l'atto costitutivo, con i regolamenti dell'Associazione e con i principi informatori dello sport delle Federazioni Sportive nazionali.

ART. 25 - Ogni sezione adotta le scelte di carattere tecnico sportivo relative alla disciplina esercitata che riterrà più opportune. Per un migliore svolgimento dell'attività può essere nominato un Direttore Tecnico.

Il Direttore Tecnico è nominato, su proposta dei soci della Sezione, dal Presidente dell'Associazione. Esso è responsabile verso l'Associazione dei risultati sportivi conseguiti dalla Sezione stessa.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE

ART. 26 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e di iscrizione versate da tutte le categorie di soci;
- dai contributi volontari ed erogazioni di soci, enti pubblici e privati;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, ricreative e promozionali e da quanto per esse conseguenti;
- da incasso per affitti di impianti sportivi e sociali di proprietà;
- da incassi per pubblicità e sponsorizzazioni.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 27 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai trofei aggiudicati definitivamente nelle gare;
- dai materiali e attrezzature sportive, dagli indumenti, esclusi quelli avuti dai sostenitori per prestito d'uso;
- dagli eventuali avanzi di rendiconto accantonati a fondo di riserva o da fondi di riserva appositamente costituiti;
- da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo.

Qualsiasi attrezzatura, bene mobile registrato od immobile acquistato da una sezione costituisce patrimonio dell'Associazione.

ART. 28 - Gli eventuali avanzi o sopravvenienze attive devono essere prioritariamente accantonati al fondo rischi su crediti a copertura delle quote degli associati e/o a coperture delle perdite di esercizi precedenti. La parte residuale deve essere reinvestita a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto quali ad esempio acquisizione di attrezzature oppure interventi a favore di atleti particolarmente bisognosi.

ART. 29 - Gli acquisti di materiale sportivo, attrezzature per o dell'Associazione saranno fatti, su indicazione del Presidente, sotto il nome del "G.S. ATLETICA RIVOLI" con sede in Via XX Settembre s.n.c., Rivoli.

ART. 30 - Gli esercizi sociali sono coincidenti con l'anno solare e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo dell'Associazione provvede alla redazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, si redigerà un separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese di ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 31 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di Enti pubblici o altri enti privati che svolgono attività simili o affini. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni eventualmente acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici saranno devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede.

ART. 32 - Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile italiano e delle leggi speciali, nonché le norme presenti nella legge istitutiva e nei regolamenti del Coni e delle Federazioni affiliate.

Rivoli, 23 Aprile 2024

Il Presidente Gianluca Rucci

Il Segretario Renata Scaglia